Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

DETERMINAZIONE N. 277 /2017

Oggetto

Disciplinare per selezione esperti

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO l'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che consente all'Agenzia per l'Italia Digitale, la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico degli stanziamenti previsti per il funzionamento;

VISTO l'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

VISTO l'art. 22 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalle disposizioni attualmente vigenti in merito all'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti degli atti concernenti il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui al citato

art. 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di collaborazione affidati a personale esterno all'amministrazione;

CONSIDERATE le novità normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di una apposito disciplinare per regolare le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

ADOTTA

il presente disciplinare per la selezione degli esperti:

Art. 1

(*Oggetto*)

1. Il presente disciplinare regola le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2

(*Finalità ed ambito di applicazione*)

1. Per le esigenze dell'Agenzia, per i progetti finanziati con le risorse a valere

dei Programmi Operativi Nazionali e per altre forme di finanziamento di cui l'Agenzia stessa è titolare, in conformità con la pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia e con le prescrizioni contenute negli stessi Programmi Operativi e Complementari, possono essere conferiti incarichi di collaborazione a personale esterno previo espletamento delle procedure regolate con il presente disciplinare volte anche ad assicurare la selezione a mezzo di valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Per il conferimento di tutti gli incarichi esterni è necessaria la presenza dei seguenti presupposti:
    a. L'oggetto della prestazione deve corrispondere ai fabbisogni inerenti l'Agenzia e/o gli obiettivi dei progetti finanziati dai Programmi di cui al comma 1;
    b. La determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
    c. La preliminare individuazione della fonte finanziaria sulla quale dovrà gravare la spesa.
3. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
4. Si prescinde dalla procedura comparativa per lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione da parte di esperti di particolare e rinomata competenza professionale, a livello nazionale e/o internazionale.

Art. 3

(*Individuazione del fabbisogno*)

1. L'espressione del fabbisogno deve emergere da una specifica analisi effettuata, a cura dei dirigenti referenti delle strutture di cui si avvale l'Agenzia, in base alle effettive attività di competenza degli uffici, approvata dal Direttore Generale. Nel caso di esigenze connesse all'attuazione di obiettivi dei Programmi Operativi, di cui al comma 1 dell'art. 2, il fabbisogno deve essere coerente con i progetti ammessi a finanziamento da parte degli Organismi di Gestione competenti.

Art. 4

(*Individuazione delle professionalità*)

1. Ai fini dell'individuazione delle professionalità richieste deve essere attivata una procedura di selezione mediante la pubblicazione di un avviso.
2. Nell'Avviso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
    a. Descrizione del fabbisogno e/o riferimento al progetto;
    b. Indicazione della fonte di finanziamento sulla quale graverà la spesa;
    c. Tipologia dell'incarico;
    d. Definizione dell'oggetto dell'incarico;
    e. Gli specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
    f. Durata dell'incarico;
    g. Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
    h. L'ammontare del compenso adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
    i. Termini e modalità per la presentazione delle candidature;
    j. Modalità di svolgimento della selezione;
    k. Criteri di ammissibilità e di valutazione;
    l. Indicazione del responsabile del procedimento.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico il candidato deve:
    a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
    b. Godere dei diritti civili e politici;
    c. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d. Non essere sottoposto a procedimenti penali;

e. Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Alla procedura deve essere data idonea pubblicità sul sito web dell'Agenzia dal quale l'Avviso deve, inoltre, essere liberamente accessibile.

Art. 5

(*Domande di ammissione e termini di presentazione*)

1. Le domande di ammissione, indirizzate all'AgID, si considerano prodotte in tempo utile se perverranno secondo le modalità ed entro il termine indicato nell'Avviso. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito.
2. Nella domanda, redatta in lingua italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 28/12/2000, n. 445, a pena di esclusione:
    a. Il nome e cognome;
    b. La data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
    c. La cittadinanza della quale è in possesso;
    d. Il comune di residenza e l'indirizzo;
    e. Il possesso del titolo di studio previsto nell'avviso di procedura comparativa con l'indicazione del voto, della data di conseguimento del titolo stesso e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;
    f. L'esperienza professionale maturata presso organismi pubblici e privati, come richiesta nell'Avviso;
    g. Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;
    h. Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
    i. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico);

j. Il godimento dei diritti civili e politici;

k. La posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;

l. La conoscenza della/e lingua/e straniera prevista nell'Avviso;

m. La conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica), qualora prevista nell'Avviso;

n. L'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di condizioni di conflitto d'interesse in ordine all'attività dell'Agenzia.

3. I candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre dichiarare:

   a. Di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;

   b. Di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

   c. Di avere ottima conoscenza della lingua italiana.

4. Nelle domande deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura e ogni eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo dell'Ufficio a cui è stata indirizzata la domanda.

5. Il candidato deve allegare alla domanda oltre al proprio curriculum debitamente firmato:

   a. Copia del documento d'identità firmato in calce;

   b. Copia del codice fiscale.

6. La firma in calce alla domanda non richiede autenticazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 6

(*Commissione*)

1. L'analisi delle candidature è effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Direttore Generale dell'Agenzia, costituita dopo i termini di presentazione delle candidature.
2. La Commissione è composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvata da un Segretario, scelti nell'ambito del personale dell'Agenzia.
3. Il Presidente è scelto tra i dipendenti con almeno la qualifica di dirigente.

Art. 7

(*Valutazione*)

1. La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli e redige una prima graduatoria. Saranno invitati al colloquio conoscitivi di approfondimento, ai fini della valutazione finale, un numero di candidati sufficientemente maggiore rispetto alle posizioni di cui all'Avviso, secondo l'ordine della graduatoria.
2. La Commissione verifica l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e accerta il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico da affidare e all'esito di tale complessiva valutazione redige giudizi relativi ad ogni singolo candidato ammesso a colloqui.
3. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese, sarà redatto, a cura del Segretario della commissione apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
4. Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria finale e la adotta con propria deliberazione, riportata nel relativo verbale.
5. La Commissione conclusi i lavori, consegna gli atti della procedura al Direttore Generale dell'Agenzia.
6. L'avviso potrà inoltre prevedere la possibilità che dalla graduatoria stabilita dalla Commissione, l'Agenzia possa attingere per l'attivazione di ulteriori incarichi di collaborazione, per la copertura di analoghi profili, ove se ne rappresenti la necessità.

Art. 8

(*Approvazione atti*)

1. Il Direttore Generale dell'Agenzia, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione.
2. Il risultato della procedura è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Art. 9

(*Conferimento dell'incarico*)

1. Ai candidati prescelti verrà conferito l'incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione. Resta fermo che l'Amministrazione, in conformità alla disciplina vigente, si riserva il potere di conferire un numero di incarichi inferiore a quello indicato nell'avviso relativo all'avvio della procedura di selezione.
2. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, sottoscritto dal professionista incaricato e dal Direttore Generale dell'Agenzia.
3. Il contratto deve recare:
    a. L'oggetto della prestazione dando atto, altresì, della sussistenza dei presupposti indicati al precedente art. 2 lettera a. b.;
    b. Le modalità di esecuzione della prestazione;
    c. La decorrenza dell'efficacia;
    d. La data di conclusione del rapporto di collaborazione che deve avere natura temporanea che potrà corrispondere a quello di attuazione e chiusura degli stessi Programmi ferma restando la possibilità per l'Agenzia e per il collaboratore di recedere. Tale possibilità deve essere prevista con apposita clausola da inserire nel contratto, con preavviso di almeno tre mesi;
    e. Il corrispettivo previsto e le modalità di erogazione dello stesso;
    f. Le penali in caso di inadempimento del collaboratore e le modalità per la loro applicazione;
    g. I casi di risoluzione del contratto di collaborazione;
    h. Il foro competente per la risoluzione delle controversie.
4. Il corrispettivo, da intendersi omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia e dell'IVA, se dovuta, nonché degli eventuali

costi di trasferta per le attività svolte fuori dalla città di Roma, è suddiviso in fasce, in base all'anzianità professionale raggiunta, come di seguito riportate in base al rispettivo massimale:

a. Super senior – ottantacinquemila euro;
b. Senior – settantamila euro;
c. Super junior – cinquantamila euro;
d. Junior – trentamila euro.

5. Ad integrazione di quanto disciplinato al precedente comma 4, gli importi annui lordi riconosciuti a ciascun candidato a cui viene conferito l'incarico, non ricomprendono le quote contributive di competenza dell'Amministrazione quale datore di lavoro
6. La commisurazione del corrispettivo è effettuata sulla base delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento della stessa, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le presentazioni da rendere. Ai fini della liquidazione del compenso, il collaboratore deve presentare una relazione dettagliata e debitamente sottoscritta dal Dirigente referente dell'attività svolta cui dovranno essere allegati in originale, laddove previsti, i prodotti realizzati nonché la notula di pagamento.
7. Il Dirigente referente attesta la regolare esecuzione dell'attività svolta dal collaboratore tramite dichiarazione di nulla osta che invia, unitamente alla relazione ed agli eventuali prodotti, agli uffici competenti per i controlli previsti e per la liquidazione del compenso. In caso di inadempimento del collaboratore, sono attivate le ordinarie procedure previste dal contratto.
8. Nel nulla osta il Dirigente referente deve evidenziare, sotto la propria responsabilità la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico conferito al collaboratore rispetto agli obiettivi originariamente prefissati in sede di conferimento dell'incarico medesimo.
9. Il compenso è frazionato e corrisposto al collaboratore a scadenza predeterminate in correlazione alle fasi delle attività oggetto dell'incarico, e comunque, secondo quanto stabilito nel contratto.

Art. 10

(*Adempimenti successivi al conferimento*)

1. Gli incarichi conferiti devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Minestri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'inserimento nell'anagrafe delle prestazioni degli incarichi.
2. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Art. 11

(*Norma di rinvio*)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio all'avviso di selezione della relativa procedura comparativa che costituisce "lex specialis".

Art. 12

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Roma, 03 OTT. 2017

Antonio Samaritani